

ORDINANZA SINDACALE N. 59

DEL 03-12-2018

SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO GENERALE N. 219



219

COPIA USO AMMINISTRATIVO

Oggetto: **Svolgimento del mercato di Piazza Oristano nella giornata di sabato 08 dicembre 2018 Festa dell'Immacolata Concezione.**

IL SINDACO

VISTA l'istanza prot. numero 30865 del 14.11.2018, con la quale alcuni operatori titolari di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche scoperte, unitamente ad alcuni operatori spuntisti, chiedono di poter effettuare lo svolgimento del mercato nella giornata festiva di sabato 08 dicembre 2018 (Festa dell'Immacolata Concezione)

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche scoperte, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°60 del 09.08.2011, rettificato ed integrato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.80 del 31.11.2011, n.85 del 20.12.2012 e n. 5 del 05.03.2014, deliberazione C.C. n. 86 del 17.12.2015 e, da ultimo, con deliberazione n.35 del 08.06.2017.

RILEVATO che in ordine alla disciplina dello svolgimento del mercato settimanale di Piazza Oristano il predetto regolamento prevede, all'articolo 12 "Aree di mercato e zone di vendita", che la giornata di mercato si svolge tutti i sabati non festivi del mese;

PRESO ATTO che nel corso del corrente anno il giorno di sabato 08 dicembre coincide con la giornata festiva dell'Immacolata Concezione;

PREMESSO che in base al disposto dell'articolo 14, comma. 12 del Capo II della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, il Sindaco stabilisce gli orari e i giorni delle attività di commercio su aree pubbliche sulla base degli indirizzi determinati in materia di disciplina oraria dalla Regione;

DATO ATTO che con Delibera G.R. n. 15/15 del 19.04.2007, la Regione Sardegna ha dettato le direttive ed i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, statuendo che "l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

1. inizio delle vendite non prima delle ore 7.00;

2. fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate;

RILEVATO che in base a tali criteri questa Amministrazione persegue l'obiettivo di adeguare gli orari delle attività di vendita svolte su area pubblica al fine di integrare e completare l'offerta dei servizi rivolti ai cittadini ed ai turisti;

RICHIAMATA la regolamentazione introdotta dal D.lgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") che è stata interessata negli anni da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato la somministrazione di alimenti e bevande (Legge 287/1991, legge regionale Sardegna 18.05.2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 23.05.2006);

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla

G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (art. 35, comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;"

VISTO il D.L. 201/2011 sopra richiamato e la relativa legge di conversione che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari, nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

DATO ATTO che, ai sensi del successivo comma 7 in ogni caso "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012".

CONSIDERATO che tutte le disposizioni sopra richiamate confermano la totale liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività economiche e che le stesse possono applicarsi anche alla disciplina del commercio su aree pubbliche;

RICHIAMATO il D.L.13.08.2011, n.138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" che ha introdotto, all'articolo 3, un ulteriore significativo principio di liberalizzazione delle attività economiche, prevedendo per i Comuni l'obbligo di adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica provata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge;

RILEVATA la necessità di coordinare tali principi di liberalizzazione con l'esigenza in capo ai Comuni di stabilire i requisiti minimi organizzativi inerenti il rispetto del funzionamento dei mercati e delle fiere in generale, in accordo con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione e con l'osservanza di alcune condizioni e prescrizioni per quanto attiene agli obblighi posti in capo ai concessionari relativamente alle condizioni di svolgimento del mercato, peraltro richiamate nell'articolo 18 del regolamento citato (Disposizioni varie sul funzionamento del mercato. Obblighi dei venditori e prescrizioni particolari;

DATO ATTO che non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della richiesta avanzata dagli operatori commerciali ma che, al contrario, lo svolgimento del mercato nel giorno festivo può rappresentare un'occasione di animazione per la piazza Oristano e un servizio aggiuntivo per cittadini e turisti in occasione delle imminenti festività natalizie;

CONSIDERATO che, al fine della predetta variazione si rende opportuno formalizzare tale decisione attraverso l'adozione di apposito atto formale allo scopo di consentire al Comando di Polizia Locale dovrà procedere all'adozione degli atti di competenza in materia di regolamentazione del traffico urbano e della viabilità in prossimità dell'area interessata;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, l'articolo 50, comma 7 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari delle attività commerciali;

DISPONE

- 1) è data facoltà agli operatori del commercio su area pubblica titolari di concessione di posteggio, nonché agli operatori spuntisti, nel rispetto dei principi stabiliti dal vigente citato regolamento, di svolgere regolarmente la giornata di mercato del sabato 08 dicembre 2018 (Festività dell'Immacolata Concezione) presso la Piazza Oristano;
- 2) di prevedere che, trattandosi di svolgimento facoltativo della giornata di mercato, agli operatori titolari di concessione di posteggio non presenti per le operazioni di vendita nella giornata del 08 dicembre 2018, non verrà computata l'assenza ai sensi delle disposizioni del vigente regolamento;

- 3) di disporre che per gli operatori titolari di regolare concessione, il pagamento della quota del canone per la suddetta giornata andrà effettuato separatamente con modalità da concordare;
- 4) di trasmettere copia della presente ordinanza all'Ufficio Ambiente al fine di incaricare la ditta concessionaria del servizio di nettezza urbana di provvedere allo sgombero e alla pulizia di eventuali rifiuti presenti in prossimità delle aree interessate al termine delle attività di vendita.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso al TAR della regione Sardegna, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Le forze dell'ordine sono incaricate al controllo del rispetto delle disposizioni previste dalla presente ordinanza

Il Sindaco
f.to De Fanti Giuseppe

Ai sensi del D.Lgs 07.03.2005, n° 82 – Art. 23 il sottoscritto attesta che la presente copia analogica è CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, sottoscritto con firma digitale. Ad uso amministrativo

Il responsabile della Segreteria
Dott.ssa Simonetta Usai